



Bruxelles, 21 novembre 2014 (22.12)
(OR. en)

15882/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0451 (NLE)**

**ATO 89
AGRI 730
COMER 235**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 5190/14 ATO 3 AGRI 6 COMER 6
+ ADD 1

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva
- Testo di compromesso della presidenza

Si allega per le delegazioni la versione riveduta della proposta in oggetto, approvata in via preliminare dal Gruppo "Questioni atomiche" il 19 novembre 2014.

Le uniche modifiche rispetto alla versione inglese del **doc. 5802/7/14 REV 7 ATO 9 AGRI 48 COMER 24 + COR 2** sono le seguenti:

A pagina 7, considerando 17, è stato soppresso "~~originating in and~~".

A pagina 11, all'articolo 3, paragrafo 3 bis, è stato aggiunto "**health protection**" ed è stato soppresso "~~originating in and~~".

Considerate le poche riserve rimanenti, la presidenza invita le delegazioni a sciogliere la riserva d'esame rimanente entro il 26 novembre.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/29/Euratom⁴ del Consiglio stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
- (2) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Chernobyl, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che, in numerosi paesi europei, hanno contaminato i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario. Sono state adottate misure al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell'Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.

¹ GU C ... del ... , pag.

² GU C ... del ... , pag.

³ GU C ... del ... , pag.

⁴ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 , che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.01.2014).

- (3) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87⁵ del Consiglio fissa livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva da applicare a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa dar luogo a una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. Questi livelli massimi ammissibili sono ancora in linea con i più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale. La base per la fissazione dei livelli massimi ammissibili di cui agli allegati I, II e III sono state riesaminate e descritte dalla Commissione nella pubblicazione n. 105 in materia di radioprotezione (EU Food Restriction Criteria for Application after an Accident). Tali livelli si basano, in particolare, su un livello di riferimento di 1 mSv all'anno per l'incremento di dose individuale efficace in caso di ingestione e sul presupposto che il 10 % degli alimenti consumati ogni anno sia contaminato. Tuttavia, per i lattanti di meno di un anno valgono presupposti diversi.
- (4) Dopo l'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo sono state adottate misure che imponevano condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, conformemente al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (5) È necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità europea dell'energia atomica, in caso di incidente nucleare o di altro caso di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti destinati a essere immessi sul mercato, onde proteggere la popolazione.

⁵ Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).

- (5 bis) Come ogni altro alimento, l'acqua potabile viene ingerita direttamente o indirettamente, e incide pertanto sull'esposizione complessiva del consumatore a sostanze radioattive.
- Relativamente alle sostanze radioattive, il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano è già disciplinato dalla direttiva 2013/51/Euratom, ad esclusione delle acque minerali e delle acque medicinali. Il presente regolamento fa riferimento ai prodotti alimentari, ai prodotti alimentari secondari e agli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva, e non si applica alle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2013/51/Euratom. Tuttavia, in condizioni di emergenza radioattiva gli Stati membri possono scegliere di fare riferimento ai livelli massimi per gli alimenti liquidi di cui all'allegato I del presente regolamento, al fine di gestire l'utilizzo delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2013/51/Euratom.
- (6) I livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbero applicarsi ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali originari dell'Unione o importati da paesi terzi, in funzione dell'ubicazione e delle circostanze dell'incidente nucleare o dell'emergenza radiologica.
- (7) La Commissione deve essere informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in virtù della decisione del Consiglio 87/600/Euratom⁶ o in applicazione della convenzione dell'AIEA sulla rapida notificazione di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986.
- (8) Per tener conto del fatto che le abitudini alimentari dei lattanti durante i primi sei mesi di vita possono variare notevolmente e delle incertezze relative al metabolismo dei lattanti durante il secondo semestre di vita, è opportuno prorogare l'applicazione dei livelli massimi ammissibili ridotti per i prodotti alimentari destinati ai lattanti ai primi 12 mesi di età.
- (9) Per facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili applicabili, in particolare per quanto attiene alle circostanze dell'incidente nucleare o dell'emergenza radiologica, è opportuno che le procedure per la revisione del regolamento di esecuzione prevedano che la Commissione consulti il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato.

⁶ Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76).

- (10) Per garantire che i prodotti alimentari e gli alimenti per animali che presentano un livello massimo di contaminazione superiore a quello applicabile non siano immessi in commercio nell'Unione europea, è necessario che tali livelli siano soggetti a controlli adeguati.
- (11) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento sotto il profilo dell'applicabilità dei livelli massimi ammissibili, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011⁷, che deve applicarsi ai fini del presente regolamento, anche se non fa riferimento all'articolo 106 bis del trattato Euratom.
- (11 bis) La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, quando i progetti di atti di esecuzione basati sul presente regolamento sono discussi in seno al comitato permanente, i loro rappresentanti siano in possesso, o possano avvalersi, di un'adeguata competenza in materia di protezione radiologica.
- (12) La procedura d'esame va utilizzata per l'adozione di atti che rendano applicabili i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.
- (13) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, in casi debitamente giustificati connessi a taluni casi di emergenza radiologica che possano causare o abbiano causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

- (14) Il presente regolamento dovrebbe costituire la *lex specialis* per quanto riguarda la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili applicabili di radioattività a seguito di un caso di emergenza radioattiva. Quando sia manifesto che prodotti alimentari e alimenti per animali originari dell'Unione europea o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione può adottare misure di emergenza supplementari ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁸. La Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 178/2002 siano attuati in modo armonizzato. Ove possibile, i livelli massimi ammissibili applicabili e le misure d'emergenza supplementari dovrebbero essere integrati in un unico regolamento di esecuzione basato sul presente regolamento e sul regolamento (CE) n. 178/2002.
- (15) Inoltre, norme generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, sono stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali⁹.

⁸ GU L 31 del 1°2.2002, pag. 1.

⁹ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

- (16) In sede di elaborazione o di revisione del regolamento di esecuzione la Commissione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, delle seguenti circostanze: il luogo, la natura e l'entità dell'incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva all'interno o all'esterno della Comunità; la natura, l'entità e la diffusione dell'emissione individuata o prevista di sostanze radioattive nell'atmosfera, nelle acque o nel suolo e nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali all'interno o all'esterno della Comunità; i rischi radiologici della radioattività, individuata o potenziale, dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali e delle conseguenti dosi di radiazione; tipo e quantità dei prodotti alimentari e dei alimenti per animali contaminati che potrebbero essere immessi sul mercato della Comunità; i livelli massimi ammissibili di contaminazione per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali stabiliti nei paesi terzi; importanza di tali prodotti alimentari e alimenti per animali per garantire alla popolazione un approvvigionamento alimentare adeguato; aspettative dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti ed eventuali modifiche delle abitudini alimentari dei consumatori a seguito dell'emergenza radiologica.
- (17) In casi debitamente giustificati, ogni Stato membro può chiedere di poter derogare temporaneamente ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva di determinati prodotti alimentari e alimenti per animali consumati nel suo territorio. Regolamenti di applicazione dovrebbero specificare a quali prodotti alimentari e alimenti per animali sono applicabili le deroghe, i tipi di radionuclidi interessati, il campo di applicazione geografico delle deroghe e la loro durata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- (a) i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari, come specificato nell'allegato I, i livelli massimi ammissibili nei prodotti alimentari secondari come specificato nell'allegato II e i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva degli alimenti per animali, come specificato all'allegato III, che possono essere immessi sul mercato, a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, e
- (b) la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "prodotto alimentare" (o "alimento"), qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata nei prodotti alimentari nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

I "prodotti alimentari" non comprendono:

- (a) gli alimenti per animali;
- (b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- (c) i vegetali prima della raccolta;
- (d) i prodotti medicinali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰;

¹⁰ Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136 del 30.04.2004, pag. 34).

- (e) i prodotti cosmetici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹;
 - (f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 4, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;
 - (g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
 - (h) i residui e contaminanti;
 - (i) le acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2013/51/Euratom¹³.
- 2) "prodotti alimentari secondari", i prodotti alimentari di relativa importanza dietetica che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della popolazione;
 - 3) "alimenti per animali" (o "mangimi"), qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato all'alimentazione per via orale degli animali;
 - 4) "immissione in commercio", la detenzione di prodotti alimentari o di alimenti per animali a fini di vendita, compresa l'offerta a fini di vendita, o altre forme di cessione, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita, la distribuzione e altre forme di cessione.
 - 5) "emergenza radiologica", una situazione o un evento non ordinario implicante una sorgente di radiazioni che richiede un'azione tempestiva intesa a mitigare gravi conseguenze negative per la salute e la sicurezza della popolazione, la qualità della vita, il patrimonio o l'ambiente, o un pericolo che potrebbe dar luogo a tali conseguenze negative.

¹¹ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

¹² Direttiva 2014/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

¹³ Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Articolo 3

Livelli massimi ammissibili applicabili

1. La Commissione, qualora riceva – in particolare in virtù del sistema della Comunità europea dell'energia atomica per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare – comunicazione ufficiale di un incidente nucleare o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali potenzialmente contaminati che potrebbero essere immessi sul mercato. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3 bis, i livelli massimi ammissibili applicabili fissati dal regolamento di esecuzione non superano quelli stabiliti negli allegati I, II e III. Il regolamento di esecuzione in questione è adottato conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle circostanze dell'incidente nucleare o dell'emergenza radiologica, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2. Il periodo di validità dei regolamenti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 è per quanto possibile limitato. La durata del primo regolamento di esecuzione a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva non supera i tre mesi. I regolamenti di esecuzione sono periodicamente riesaminati dalla Commissione e, se del caso, modificati in base alla natura e al luogo dell'incidente e dell'evoluzione del livello di radioattività effettivamente misurato.

3. In sede di elaborazione o di revisione dei regolamenti di esecuzione, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali di sicurezza stabilite in conformità degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui i principi di giustificazione e di ottimizzazione, allo scopo di mantenere l'ordine di grandezza delle dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti al minimo ragionevolmente possibile tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze tecniche e di fattori economici e sociali.

In sede di revisione dei regolamenti di esecuzione, la Commissione consulta il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in caso di incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che provochi una contaminazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali consumati nell'UE così diffusa che perdono validità la logica e i presupposti alla base dei livelli massimi ammissibili fissati negli allegati I, II e III. La Commissione può chiedere il parere di questo gruppo di esperti in ogni altro caso di contaminazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali consumati nell'UE.

- 3 bis. Fatto salvo l'obiettivo di protezione della salute perseguito dal presente regolamento, regolamenti di attuazione possono autorizzare qualsiasi Stato membro, su sua richiesta e alla luce di circostanze eccezionali in esso verificatesi, a derogare temporaneamente ai livelli massimi ammissibili di determinati prodotti alimentari e alimenti per animali consumati nel suo territorio. Dette deroghe sono basate su elementi scientifici e sono debitamente giustificate dalle circostanze, in particolare i fattori sociali esistenti nello Stato membro.

Articolo 4

Misure restrittive

1. Non appena la Commissione adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali non conformi a tali livelli massimi ammissibili non possono più essere immessi sul mercato.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel territorio doganale dell'Unione, di una procedura doganale diversa da quella del transito.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. I casi di violazione dei livelli massimi ammissibili applicabili sono notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF).

Articolo 5

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. Tale comitato è considerato un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Articolo 6

Relazioni

Nel caso di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione riguarda l'attuazione delle misure adottate a norma del presente regolamento e notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 7

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e n. 770/90 della Commissione sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato IV.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

ALLEGATO I
LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI
PRODOTTI ALIMENTARI

Qui di seguito sono riportati i livelli massimi applicabili ai prodotti alimentari:

Gruppo di isotopi/gruppo di prodotti alimentari	Prodotti alimentari (Bq/kg) ¹⁵			
	Alimenti per lattanti ¹⁶	Latte e derivati del latte ¹⁷	Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari ¹⁸	Prodotti alimentari liquidi ¹⁹
Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90	75	125	750	125
Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131	150	500	2 000	500
Somma degli isotopi del plutonio e degli elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241	1	20	80	20
Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 ²⁰	400	1 000	1 250	1 000

¹⁵ Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.

¹⁶ Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all'alimentazione dei lattanti durante i primi 12 mesi di vita, che soddisfano le esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono condizionati per la vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come tali.

¹⁷ Per latte e derivati del latte si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 (salvo 0402 29 11).

¹⁸ I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti all'allegato II.

¹⁹ Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice 2009 e al capitolo 22 della nomenclatura combinata. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori possono essere applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri.

²⁰ Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

ALLEGATO II

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI
PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI

1. Elenco dei prodotti alimentari secondari

Codice NC	Designazione
0703 20 00	Agli (freschi e refrigerati)
0709 59 50	Tartufi (freschi e refrigerati)
0709 99 40	Capperi (freschi e refrigerati)
0711 90 70	Capperi (temporaneamente conservati, ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati)
ex 0712 39 00	Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati)
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0903 00 00	Matè
0904	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati
0905 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie
1106 20	Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1108 14 00	Fecola di manioca
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati, eccetto le piante e parti di piante utilizzate per la produzione alimentare
1301	Gomma lacca; gomme, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1604 31 00	Caviale
1604 32 00	Succedanei del caviale
1801 00 00	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
2003 90 10	Tartufi (preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico)
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati
2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

2. I livelli massimi ammissibili da applicare ai prodotti alimentari secondari di cui al paragrafo 1, sono i seguenti:

Gruppo di isotopi	(Bq/kg)
Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90	7500
Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131	20000
Somma degli isotopi del plutonio e degli elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241	800
Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 ²¹	12500

²¹ Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

ALLEGATO III

**LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA NEGLI ALIMENTI
PER ANIMALI**

I livelli massimi consentiti per la somma di cesio-134 e cesio-137 sono i seguenti:

Mangimi per	Bq/kg^{22, 23}
Suini	1 250
Pollame, agnelli, vitelli	2 500
Altri	5 000

²² Questi livelli dovrebbero contribuire all'osservanza dei massimi livelli consentiti per i prodotti alimentari; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.

²³ Questi livelli si applicano agli alimenti per animali pronti per il consumo.

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (Euratom) n. 3954/87	Regolamento (Euratom) n. 944/89	Regolamento (Euratom) n. 770/90	Il presente regolamento	
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1		Articolo 1	
Articolo 1, paragrafo 2		Articolo 1	Articolo 1	
Articolo 2, paragrafo 1		Articolo 2	Articolo 2	
Articolo 2, paragrafo 2		Articolo 3, paragrafi 1 e 2	Articolo 3, paragrafi 1 e 2	
Articolo 3, paragrafo 1		-	-	
Articolo 3, paragrafo 2		Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3	
Articolo 3, paragrafi 3 e 4		-	-	
Articolo 4		-	-	
Articolo 5, paragrafo 1		Articolo 6	Articolo 6	
Articolo 5, paragrafo 2		-	-	
Articolo 6, paragrafo 1		Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1	
Articolo 6, paragrafo 2		Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2	
---		Articolo 2	Articolo 1	Allegato II, punto 2 ALLEGATO III
Articolo 7		---	---	Articolo 5
---	---	---	-	
Articolo 8	---	---	Articolo 7	
Allegato	Allegato	---	Articolo 8	
---	---	Allegato	Allegato I	
---	---	---	Allegato II, punto 1	
---	---	---	Allegato III	
---	---	---	Allegato IV	
---	---	---	Allegato V	